

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1460

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI MAURO, ALBERTINI, DE PASCALIS, USVARDI JACOMETTI, PRINCIPE,  
FORTUNA, BALDANI GUERRA**

*Presentata il 12 giugno 1964*

**Modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, ha istituito presso il Ministero della sanità il ruolo della carriera direttiva degli ispettori tecnici. Tale ruolo ha un organico di n. 92 posti così articolato:

coefficiente 670: Ispettore generale sanitario, posti n. 12;

coefficiente 500: Ispettore capo sanitario, posti n. 40;

coefficiente 402: Ispettore sanitario, posti n. 40.

Con detta legge vengono fissate le funzioni e i poteri degli ispettori sanitari e la loro assegnazione nelle varie sedi (uffici del medico provinciale).

È stata prevista, inoltre, l'istituzione degli ispettorati di zona per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, aventi giurisdizione su due o più province e posti alla diretta dipendenza della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità.

Alla nuova disciplina giuridica della vigilanza della produzione e del commercio

delle sostanze alimentari e delle bevande e della repressione delle sofisticazioni, istituita con la citata legge n. 441 del 1963 debbono muoversi critiche in ordine ai seguenti punti:

1°) ruolo degli ispettori sanitarati;

2°) istituzione degli ispettori di zona.

La stessa I Commissione della Camera dei deputati, in sede di parere al disegno di legge, aveva espresso parere contrario agli articoli 15 e seguenti, che prevedono l'istituzione del ruolo della carriera degli ispettori sanitari, perché l'istituzione di detto ruolo non è apparsa giustificata stante la opportunità e la necessità che ai compiti che deve assolvere la carriera istituenda si provveda da parte del Ministero della sanità con le sue strutture organiche, istituite all'atto della costituzione del Ministero. La stessa Commissione ha espresso parere contrario anche per le disposizioni concernenti lo svolgimento di quella carriera, disposizioni che si discostano dalla disciplina generale della materia.

Infatti, la qualifica iniziale del ruolo in questione corrisponde a direttore di sezione, a differenza delle altre carriere del Ministero della sanità che iniziano con il coefficiente 229 o 271.

Questa innovazione è stata motivata con il fatto che si voleva reclutare personale altamente qualificato, ma come requisito per

l'ammissione al concorso si è richiesto soltanto una anzianità di almeno due anni di laurea.

Si immetterebbero, così, direttamente ad un grado elevato, qual'è il coefficiente 402, elementi con soli due anni di laurea, che non possono avere avuto il tempo necessario, non solo di specializzarsi, ma di formarsi una preparazione igienistica e medica generale, ignorando volutamente che in seno al Ministero stesso vi sono funzionari, preparati o addirittura specializzati nella materia da più di dieci anni in gradi inferiori al VI, o, se nel grado VII, arrivati al grado stesso dopo quattordici o quindici anni di servizio e dopo aver superato, oltre il severo esame di concorso per l'ammissione in ruolo anche un altrettanto severo esame di merito distinto o d'idoneità.

Non vi è chi non veda in questa innovazione l'arbitraria creazione di una classe di privilegiati, non essendosi mai fino ad ora verificata, in nessuna carriera statale, l'immissione di giovani laureati ad un grado così alto e chi non veda, altresì, la palese gravissima iniziativa di anteporre, come si è detto, dei giovani, non per loro colpa, inesperti della materia ad una schiera di già anziani funzionari, dimostratisi capaci e competenti attraverso l'esperienza di lunghi anni trascorsi in massima parte nei difficili incarichi degli uffici periferici.

Finora, peraltro, i ruoli della carriera degli ispettori sanitari sono vuoti, in quanto i concorsi non sono stati espletati.

Per quanto concerne gli ispettorati di zona, si è data la possibilità di creare un nuovo organo periferico del Ministero della sanità.

In alcuni capoluoghi di provincia, infatti, si avranno tre uffici sanitari periferici distinti, ognuno dei quali con una sfera di azione distinta dagli altri, ed ognuno con personale proprio.

A questo punto occorre sottolineare che il Ministro della sanità non ha ancora potuto, a causa della deficienze del suo esiguo bilancio, attrezzare adeguatamente e fornire del personale necessario i due uffici periferici attualmente esistenti.

Al fine di eliminare le predette anomalie create dalla citata legge n. 441 è stata predisposta l'unità proposta di legge che oltre a prevedere la soppressione del ruolo degli ispettori sanitari, attribuisce i posti relativi ai ruoli dei medici, dei veterinari e dei chimici del Ministero della sanità, distribuendoli fra tali carriere in relazione alle effettive esigenze di servizio.

Le funzioni degli ispettori sanitari saranno all'uopo destinati presso gli uffici dei medici provinciali. Tali funzionari frequenteranno un corso di specializzazione e di perfezionamento prima di essere destinati a tale servizio.

È, inoltre, prevista la soppressione degli ispettorati di zona. La presente proposta di legge non prevede alcuna copertura in quanto non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Resta nel suo scopo, onorevoli colleghi, quello di ristabilire nella norma e nella prassi della carriera statale, la carriera dei funzionari di un importante settore dell'attività del Ministero della sanità come è quella della repressione delle frodi alimentari.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari del Ministero della sanità, istituito dall'articolo 15 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è soppresso.

Le tabelle 2, 3 e 4 del quadro 1, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Non si applica il terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

ART. 2.

Presso ogni ufficio del medico provinciale verranno destinati, con le funzioni ed i poteri degli ispettori sanitari, previsti dagli articoli 17 e seguenti della legge 26 febbraio 1963, n. 441, uno o più funzionari appartenenti alle carriere direttive dei medici, dei veterinari o dei chimici del Ministero della sanità.

Le funzioni di ispettore sanitario sono conferite e revocate con decreto del Ministro della sanità ai predetti funzionari.

ART. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 16 ed il penultimo comma dell'articolo 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono abrogati.

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è sostituito dal seguente:

« Gli ispettori predetti esercitano alle dipendenze del medico e del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze, la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande ».

ART. 5.

L'articolo 22 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è sostituito dal seguente:

« Per la specializzazione ed il perfezionamento dei funzionari che saranno destinati ad espletare le funzioni di ispettore sanitario, dei segretari tecnici, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanità organizza appositi corsi.

Le guardie di sanità nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria ».

ART. 6.

Gli articoli 15, 20 e 25 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono abrogati.

TABELLA A.

*Carriera direttiva dei medici.*

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
900	Ispettore generale medico capo . . . . .	1
670	Ispettore generale medico . . . . .	39
500	Medico provinciale capo . . . . .	102
402	Medico provinciale superiore . . . . .	119
325	Medico provinciale di prima classe . . . . .	230
271	Medico provinciale di seconda classe . . . . .	
		491

TABELLA B.

*Carriera direttiva dei veterinari.*

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
900	Ispettore generale veterinario capo. . . . .	1
670	Ispettore generale veterinario . . . . .	17
500	Veterinario provinciale capo . . . . .	48
402	Veterinario provinciale superiore . . . . .	64
325	Veterinario provinciale di prima classe . . . . .	114
271	Veterinario provinciale di seconda classe . . . . .	
229	Veterinario provinciale di terza classe . . . . .	
Totale . . . . .		244

TABELLA C.

*Carriera direttiva dei chimici.*

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Ispettore generale chimico. . . . .	3
500	Chimico capo . . . . .	6
402	Chimico superiore . . . . .	12
325	Chimico di prima classe . . . . .	16
271	Chimico di seconda classe . . . . .	
Totale . . . . .		37